

Repertorio n. 90137 Raccolta n. 18195.....

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI ASSOCIAZIONE

REPUBLICA ITALIANA

Il ventidue luglio duemiladiciannove

in Carpi (MO) e nei locali alla Via Marchiona n. 1 alle ore venti e trentacinque.

Innanzitutto me Dott. Giuliano Fusco Notaio iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Modena ed ivi residente con studio alla Via Schiocchi' n. 42

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria dell'"ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI CARPI", con sede in Carpi (MO), Via Marchiona n. 1, iscritta nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Modena al n. 81 del 6-6-2000, c.f. dichiarato 90020400363, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Variazione dello Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

ZIRONI Paolo, nato a Carpi il 2 gennaio 1953 e domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di ricevere questo verbale.

Aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale e, previa designazione della stessa Assemblea, ZIRONI Paolo, il quale

CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei tempi e modi di legge e di Statuto;

- che sono presenti n.37 (trentasette) associati, su n. 133 associati, come risulta dall'elenco che, previa sottoscrizione della parte e di me Notaio si allega sotto la lettera "A";

- che è presente, altresì, il Consiglio Direttivo in persona di:

- - PANINI Giannina Presidente

e dei Consiglieri Gianfranco Delle Monache, Diego Suppressa, Ettore Pavesi, Dario Sala, Elisabetta Dott, Luciana Tassi e Paolo Virgili.

DICHARA

validamente costituita questa assemblea ed apre la discussione sull'unico capo posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, prendendo la parola, fa presente che in base al vigente Statuto Sociale occorre nominare due scrutatori scelti nelle persone di Bulgarelli Marco e Pavesi Ettore.

A questo punto il Presidente chiarisce che l'associazione, dopo la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 3-7-2017 n. 117 e s.m.i. Codice del Terzo Settore) deve necessariamente adeguare il proprio testo di Statuto.

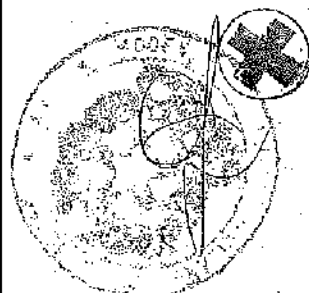
Lo stesso Presidente informa gli intervenuti all'assemblea che le modifiche della clausole statutarie sono state già approvate dal Con-

Reg. a MODENA

il 05/08/2019

al n. 5934 IT

con Euro

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU DI CARPI

siglio Direttivo come risulta dal verbale in data 1° luglio 2019 anche in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea mette, quindi, a disposizione il testo di Statuto già approvato dal Consiglio Direttivo, illustrando il senso ed il contenuto delle singole modifiche Statutarie ed in particolare l'obbligatorietà di alcune, la necessità di altre e la facoltatività di altre ancora.

Prende quindi la parola il Presidente dell'associazione PANINI GIANININA, la quale sottolinea il percorso di elaborazione del nuovo statuto.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i presenti,

DELIBERA

- di approvare, a seguito della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3-7-2017 n. 117 e s.m.i.), le modifiche statutarie introdotte nel nuovo testo dello Statuto, messo a disposizione dal Presidente dell'Assemblea e di adottare, quindi, tale Statuto per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione.

Lo stesso Presidente mi chiede di unire il relativo testo a questo atto.

Aderendo io Notaio, previa dispensa dalla lettura a me data, lo allego sotto la lettera "B".

Il Presidente comunica quindi i risultati delle votazioni e, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore ventuno e cinque.

Al fini fiscali si precisa che il presente verbale è esente da imposta di registro (art. 82, c. 3 Codice Terzo Settore) in quanto si tratta di verbale di ente del Terzo Settore con lo scopo di adeguare l'atto costitutivo a modifiche e integrazioni normative introdotte dal citato D.Lgs n. 117 come corretto dal D.Lgs 3-8-2018 n. 105 e da imposta di bollo (art. 82, c. 5 Codice Terzo Settore).

Le spese di questo atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Di questo atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su di un foglio per due facciate e sin qui della terza ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore ventuno e quindici.

Firmato: ZIRONI Paolo

FUSCO Giuliano Notaio (sigillo)

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BILU A CARPI

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BILU A CARPI

Allegato "B"
all'atto n. 18195
della raccolta

STATUTO

ART.1 Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'associazione denominata "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU CARPI Organizzazione Di Volontariato" (o anche in forma breve ODV) con sede in Carpi (MO) in questo statuto successivamente indicata anche come Associazione.

ART.2 -Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art.4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulle elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

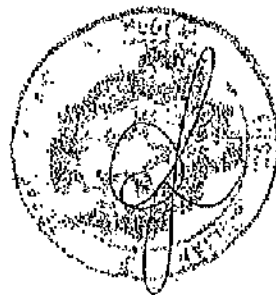
L'attività associativa si rivolge in prevalenza al favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART.3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile e in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e



culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini ed degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ART.4 Attività

Ai fini del proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie:

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza
- servizi di trasporto socio sanitario a mezzo di ambulanza
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche
- donazione sangue e organi

b) interventi e servizi sociali ai sensi art 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni:

- organizzazione e gestione dei servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a persone anziane o, disabilità e, comunque in condizioni anche di temporanea difficoltà;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

e) protezione civile ai sensi delle leggi vigenti

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed

- accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS

- nazionale.

- assistenza, promozione, e sostegno dei diritti dell'infanzia

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza, e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

i) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'A può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle normative attuative.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa a bilancio.

ART.5 Volontariato e Lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

ART.6 Requisiti

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento interno.

Chi intende aderire deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa dandone comunicazione all'interessato, in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata sul libro soci.

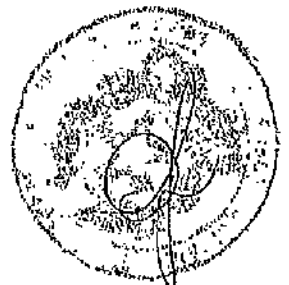
L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci.

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa (Denominati anche Soci Sostenitori)

Sono soci volontari attivi i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'associazione con il consenso scritto dei due genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.



Si fa salvo il diritto di recesso.

ART. 7 Diritti

I Soci hanno diritto di:

- A- partecipare alla vita associativa, nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento interno
- B- eleggere i componenti degli organi associativi, e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi
- C- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto
- D- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti dallo statuto
- E- essere informati sull'attività associativa
- F- esaminare i libri sociali

ART. 8 Doveri

I soci sono tenuti a rispettare:

- A- rispettare lo Statuto e il regolamento interno e le delibere degli organi associativi
- B- essere in regola con il versamento della quota associativa
- C- non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione
- D- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione

ART. 9 incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio, le medesime attività svolte dall'associazione

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART. 10 perdita delle qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per morosità
- per decadenza
- per esclusione
- per recesso

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9

Perde la qualità di socio per esclusione, il socio che avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

ART. 11 scritture contabili e bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio è composto da Stato Patrimoniale, rendiconto

gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle d'interesse generale svolta ai sensi dell'art.4 comma 3 dello Statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220,000 è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto di cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4 dello statuto con una annotazione in calce al

rendiconto di cassa

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ANPAS Emilia Romagna, quale rete associativa a cui l'associazione aderisce.

ART.12 esercizio finanziario ed entrate

- .1. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- .2. Le entrate dell'associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. da contributi dello stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. da attività di raccolta fondi;
 - i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dalla associazione;
 - k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui art. 4 comma 3.

ART. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui Art. 12 è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.



ART. 14 BILANCIO SOCIALE

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'associazione risultino inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

ART.15 ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'associazione:

- a. assemblea dei soci
- b. consiglio direttivo
- c. il presidente
- d. l'organo di controllo
- e. la direzione esecutiva
- f. le sezioni

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti degli organi di controllo in possesso dei requisiti cui all'articolo 2397 cc - non può essere attribuito nessun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART 16 ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa è costituita dai soci della associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

ART.17 CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.

ART.18 TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata anche a scopo consuntivo ai fini di periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci

aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

ART.19 QUORUM COSTITUTIVI

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche dello statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 20 ADEMPIMENTI

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Dalle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

ART. 21 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con il voto palese.

Delibera con il voto segreto per elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto al voto.

Per le elezioni delle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni della assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

ART.22 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

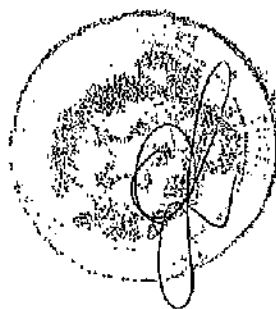
Ognun socio ha diritto a un voto in assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedono gli argomenti osti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si delibera su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire a i non soci di prendere la parola.

ART. 23 COMPETENZE



1. assemblea ordinaria
 - a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo
 - b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo
 - c. determina l'importo annuale delle quote associative
 - d. definisce le linee programmatiche dell'associazione;
 - e. approva il regolamento di funzionamento dell'assemblea
 - f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci dell'associazione;
 - g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali
 - h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel caso in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'assemblea.
 - i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative.
 - j. delibera sull'istituzione di sezioni dell'associazione
 - k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'assemblea straordinaria delibera

1. sulle modifiche dello statuto sociale
2. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
3. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 37

ART. 24 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione è composto in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere soci dell'associazione .

2. Il consiglio dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal codice etico AMPAS e dall'articolo 2382 cc

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo le elezioni da parte dell'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

4. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel regolamento interno dell'associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto anche a mezzo ausili telematici a tutti i componenti, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, l'ora , la data ed il luogo della riunione. , deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente,

esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario da trascrivere in apposito libro.

9. Il consiglio dà mandato al presidente con facoltà di subdelega di individuare il membro dell'organo di controllo che dovrà possedere la qualifica di revisore legale dei conti.

ART.25 QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

ART.26 COMPETENZE

Il consiglio direttivo:

- a) Predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 21, ivi compresi i bilanci;
- b) Dà attuazione alle delibere dell'assemblea;
- c) Approva i regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea
- d) Delibera la stipula, contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obiettivi associativi;
- e) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione di fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- f) Delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto;
- g) Adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- h) Assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro Autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- i) Accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- l) Adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione.

ART.27 DIREZIONE ESECUTIVA

Il Consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta dal Presidente e Vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni e consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

ART.28 VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non



eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa si è esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La mancata Ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, dell'organo di controllo, del collegio dei probiviri e della direzione esecutiva se istituita.

Nel caso di Decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART.29 PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'associazione.

Il presidente può deliberare in parte, in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

ART.30 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'assemblea o nei casi imposti dalla legge ha forma collegiale; è composto di tre membri effettivi e due supplenti resta in carica due anni e i suoi componenti che possono essere eletti anche fra i non soci, sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra i revisori legali e iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina della parte dell'assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente fra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

ART.31 COMPETENZE

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui art.5 (Attività di interesse generale), art.6 (Attività diverse), art.7 (raccolta fondi), art.8 (Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, verifica con cadenza trimestrale la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci, l'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.32 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art.31 del codice del terzo settore, e successive modificazioni e di integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART.33 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

1. Il registro dei volontari nella quale iscrive i volontari che svolgono attività in associazione.
2. Il libro degli Associati
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme e con le modalità previste nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

ART.34 SEZIONI

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

ART.35 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con la preferenza nel territorio in cui ha operato l'associazione sciolta.

ART.36 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

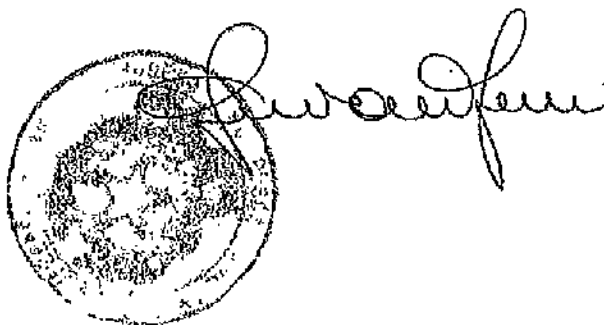
Firmato: ZIRONI Paolo

FUSCO Giuliano Notaio (sigillo)



LA PRESENTE COPIA ELETTRONICA-FOTOSTATICA COMPO-
STA DI DIECI FOGLI, È CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITO
DELLE PRESCRITTE FIRME, E SI RILASCIAM PER USO CON-
SENTITO.

MODENA, 14 NOVEMBRE 2019

A circular official stamp, likely from the Italian Ministry of Health (Ministero della Sanità), is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and extends to the right of the stamp.